

MANUALE

per i dibattiti in Gran Consiglio



Segreteria del Gran Consiglio dei Grigioni

Stato: agosto 2022

Basi legali

Legge sul Gran Consiglio (LGC); CSC 170.100

Regolamento organico del Gran Consiglio (ROGC); CSC 170.140

Indice

A

ABBIGLIAMENTO	6
APERTURA DELLA SESSIONE.....	7
APPELLATIVO	8
ASSEGNAZIONE DEGLI OGGETTI ALLE SESSIONI	9

C

CANCELLERIA DELLO STATO	10
CAPACITÀ DI DELIBERARE VALIDAMENTE	11
a) DEL GRAN CONSIGLIO.....	11
b) DELLE COMMISSIONI.....	11
COMMISSIONE DELLA GESTIONE (CdG)	12
COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E SICUREZZA (CGSic).....	13
COMMISSIONE DI REDAZIONE (CdR)	14
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA	15
COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, I TRASPORTI E L'ENERGIA (CATE)	16
COMMISSIONE PER L'ECONOMIA E LE TASSE (CET)	17
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E LA CULTURA (CFORMC).....	18
COMMISSIONE PER LA SANITÀ E LA POLITICA SOCIALE (CSPS).....	19
COMMISSIONE STRATEGICA E DI POLITICA STATALE (CSTRPS).....	20
COMMISSIONI.....	21
COMMISSIONI NON PERMANENTI	23
COMMISSIONI PERMANENTI	24
COMMISSIONI PREPARATORIE	25
CONFERENZA DEI PRESIDENTI (CdP).....	26
CONVALIDA DELLE ELEZIONI DEL GOVERNO	27
CONSUNTIVO	28
CORAPPORTO.....	29

D

DECISIONE DI PRINCIPIO.....	30
DECORO PARLAMENTARE	33
DELIBERAZIONE DI DETTAGLIO	34
DIARIE	35
DIBATTITO ORGANIZZATO	36
DIBATTITO SU OGGETTI (PROCEDURA)	37
DIRITTI ALL'INFORMAZIONE DEI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO	38
DIRITTI ALL'INFORMAZIONE DELLE COMMISSIONI	40
DISCUSSIONE	44
DOMANDE DI GRAZIA	45
DURATA DEGLI INTERVENTI.....	46

E

ELEZIONI	48
ENTRATA IN MATERIA	49

F

FRAZIONI.....	50
---------------	----

G

GIURAMENTO.....	51
------------------------	-----------

I

INCARICO	55
INDENNITÀ AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO.....	59
INDENNITÀ ALLE FRAZIONI.....	61
INIZIATIVA PARLAMENTARE	62
INTERPELLANZA.....	64
INTERPELLANZA URGENTE	66
INTERVENTI PARLAMENTARI	67

L

LIBERTÀ DI VOTO	68
LINGUA	69

M

MASS MEDIA.....	70
MATERIALE DI PROPAGANDA.....	71
MODELLO PER LE COMMISSIONI GUIDA.....	72

N

NUOVO ESAME.....	75
-------------------------	-----------

O

OBBLIGO DI PRESENZA	76
ORA DELLE DOMANDE	77
ORDINE DEL GIORNO	79

P

PARITÀ DI VOTI	80
PETIZIONE	81
PREPARAZIONE DELLE ELEZIONI.....	82
PRESIDENTE DEL GRAN CONSIGLIO.....	83
PREVENTIVO.....	84
PROCEDURA DI VOTAZIONE SU OGGETTI.....	85
PROPOSTA DI DECRETO DIRETTO.....	92
PROPOSTE	94
PROTOCOLLI	95
PUBBLICITÀ DEI DIBATTITI.....	97
PUBBLICO	98

R

RAPPORTI ANNUALI DEL TRIBUNALE CANTONALE E DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	99
RAPPORTI DEL GOVERNO	100
RAPPORTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUGLI AVVOCATI	102
RAPPORTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE NOTARILE	103
RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DEI SERVIZI PSICHIATRICI DEI GRIGIONI.....	104
RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DEL CENTRO DI FORMAZIONE IN CAMPO SANITARIO E SOCIALE	105
RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DELL'ALTA SCUOLA PEDAGOGICA DEI GRIGIONI	106

RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DELL'ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI	107
RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DELLA BANCA CANTONALE GRIGIONE	108
RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DELLA CASSA PENSIONI DEI GRIGIONI	109
RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DELLA GRISCHELECTRA AG	110
RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA PER LA TECNICA E L'ECONOMIA	111
RAPPORTO DI GESTIONE DELLA FERROVIA RETICA	112
REGISTRAZIONE SU NASTRO	113
REGISTRAZIONI AUDIO	114
RELAZIONI D'INTERESSE	115
RICORSI	116
RICORSI DI VIGILANZA	117
RICUSA	118
RIESAME	120
RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEI SEGGI DELLE COMMISSIONI	121
RIPRESE VIDEO	124
RISOLUZIONE	125

S

SCRUTATORI	127
SECONDA LETTURA	128
SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO	129
SERVIZI DEL PARLAMENTO	130
SETTORI SPECIFICI - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	131
1. <i>Commissione della gestione (art. 22 ROGC)</i>	131
2. <i>Commissione di redazione (art. 28 ROGC)</i>	131
3. <i>Commissione strategica e di politica statale (art. 21 ROGC)</i>	131
4. <i>Commissione di giustizia e sicurezza (art. 26 ROGC)</i>	131
5. <i>Commissione per la formazione e la cultura</i>	132
6. <i>Commissione per la sanità e la politica sociale</i>	132
7. <i>Commissione per l'ambiente, i trasporti e l'energia</i>	132
8. <i>Commissione per l'economia e le tasse</i>	132
STESURA DEI PROTOCOLLI	133

V

VICEPRESIDENTE DEL GRAN CONSIGLIO	134
VIDEOSORVEGLIANZA	135
VOTAZIONE FINALE	136
VOTAZIONE SU OGGETTI	137

ABBIGLIAMENTO

(art. 46 ROGC)

I membri del Gran Consiglio sono tenuti a partecipare alle sedute in abbigliamento decoroso. È considerato decoroso qualsiasi abito pulito e discreto che rispetti la dignità del Parlamento.

APERTURA DELLA SESSIONE

(art. 8 - 10 LGC e art. 5 - 7 ROGC)

Sessione di agosto all'inizio di un periodo di carica

Allocuzione d'apertura del più anziano tra i membri presenti con maggiore anzianità di carica

Omaggio ai defunti

Giuramento/promessa solenne del Gran Consiglio; i presenti si alzano in piedi

Nomina del Presidente del Gran Consiglio

Nomina del Vicepresidente del Gran Consiglio

Giuramento/promessa solenne del Presidente del Gran Consiglio ricevuti dal più anziano tra i membri presenti con maggiore anzianità di carica secondo l'art. 10 LGC e art. 7 ROGC

Formula del giuramento:
vedi "Giuramento"

Testo del giuramento:
vedi "Giuramento"

Formula della promessa:
vedi "Promessa solenne"

Testo della promessa:
vedi "Promessa solenne"

Il Presidente e il Vicepresidente del Gran Consiglio prendono posto; il primo ringrazia per l'elezione

Trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno

Sessione di agosto durante il periodo di carica

Allocuzione d'apertura del Presidente del Gran Consiglio uscente

Omaggio ai defunti

Giuramento/promessa solenne dei supplenti che per la prima volta prendono parte a una seduta; i presenti si alzano in piedi

Nomina del Presidente del Gran Consiglio

Nomina del Vicepresidente del Gran Consiglio

Giuramento/promessa solenne del Presidente del Gran Consiglio ricevuti dal Presidente del Gran Consiglio uscente secondo l'art. 13 ROGC

Formula del giuramento:
vedi "Giuramento"

Testo del giuramento:
vedi "Giuramento"

Formula della promessa:
vedi "Promessa solenne"

Testo della promessa:
vedi "Promessa solenne"

Il Presidente e il Vicepresidente del Gran Consiglio prendono posto; il primo ringrazia per l'elezione

Trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno

Altre sessioni

Allocuzione d'apertura del Presidente del Gran Consiglio

Omaggio ai defunti

Giuramento/promessa solenne dei supplenti che per la prima volta prendono parte a una seduta; i presenti si alzano in piedi

Formula del giuramento:
vedi "Giuramento"

Testo del giuramento:
vedi "Giuramento"

Formula della promessa:
vedi "Promessa solenne"

Testo della promessa:
vedi "Promessa solenne"

Trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno

APPELLATIVO

(art. 46a ROGC)

Per ogni giorno di seduta, gli oratori dovrebbero limitarsi a pronunciare una sola volta un breve appellativo formale (ad es. stimato Presidente del Gran Consiglio, stimati membri del Governo, care colleghe e cari colleghi).

ASSEGNAZIONE DEGLI OGGETTI ALLE SESSIONI

- ◆ Gli oggetti vengono assegnati alle sessioni del Gran Consiglio come segue:

1. Sessione di giugno

Controllo degli effetti del programma annuale

Conto annuale

Rapporti di gestione

- del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo
- della Commissione di vigilanza sugli avvocati
- della Commissione notarile
- dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni
- della Banca cantonale grigione
- della Grischelectra AG
- dei Servizi psichiatrici dei Grigioni
- del Centro di formazione in campo sanitario e sociale
- dell'Alta scuola pedagogica dei Grigioni
- della Cassa pensioni dei Grigioni
- della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia
- dell'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni
- della Ferrovia retica

Rapporto della Commissione della gestione del Gran Consiglio

2. Sessione di dicembre

Programma annuale

Preventivo

CANCELLERIA DELLO STATO

(art. 22 LGC e art. 31 - 34 ROGC)

- ◆ La Cancelleria dello Stato è **l'ufficio di coordinamento generale** del Gran Consiglio.

In tale funzione al **Cancelliere** spettano i seguenti compiti:

1. assistenza al Presidente nell'esercizio della funzione
consulenza in questioni giuridiche, organizzative ed amministrative
2. responsabilità per l'organizzazione amministrativa delle sessioni
 - a) collaborazione alla pianificazione del contenuto delle sessioni
 - b) coordinamento di questioni procedurali e mole di lavoro
 - c) collaborazione alla costituzione dell'autorità
3. coordinamento degli affari tra Gran Consiglio e Governo
 - a) garanzia del funzionamento dello svolgimento degli affari
 - b) garanzia della cooperazione nella pianificazione politico-strategica e nel controlling politico-strategico
 - c) garanzia della trattazione tempestiva degli interventi parlamentari
4. Sottoscrizione di decisioni del Gran Consiglio (art. 34 ROGC)

- ◆ La Cancelleria dello Stato mette inoltre a disposizione **i servizi seguenti** (art. 33 ROGC):

1. il servizio di usciere a disposizione del Gran Consiglio e dei suoi organi
2. il servizio traduzioni
3. il servizio d'informazione
4. l'esercizio e la manutenzione delle attrezzature informatiche

CAPACITÀ DI DELIBERARE VALIDAMENTE

a) DEL GRAN CONSIGLIO

(art. 41 LGC)

- ♦ Per poter emanare decisioni valide, al **dibattito e** alla **votazione** deve essere presente almeno la metà di tutti i membri.
- ♦ Se per motivi legali di ricusa non è più raggiunta la metà dei membri, il Gran Consiglio può comunque deliberare validamente.

B) DELLE COMMISSIONI

(art. 14 ROGC)

- ♦ Le commissioni hanno capacità di deliberare validamente se sono presenti due terzi dei membri.

COMMISSIONE DELLA GESTIONE (CdG)

(art. 17, 18 e 29 – 33 LGC, art. 19 cpv. 1 lett. a e art. 22 segg. ROGC)

♦ **Numero di membri (art. 22 cpv. 1 ROGC)**

13 membri

♦ **Nomina (art. 22 cpv. 2 ROGC)**

Da parte del Gran Consiglio per un periodo di carica di quattro anni all'inizio del periodo di carica del Gran Consiglio; essa si costituisce da sé.

♦ **Compiti**

- esame del preventivo, delle domande di credito aggiuntivo e del consuntivo.
- controllo dell'intera gestione finanziaria.
- alta vigilanza sull'attività dell'intera Amministrazione cantonale, delle imprese soggette alla supervisione cantonale come pure delle istituzioni alle quali il Cantone affida compiti pubblici.
- decisione su domande di credito suppletivo (vedi anche art. 36 cpv. 3 della legge sulla gestione finanziaria [LGF]; CSC 710.100.
- esame nell'ambito dell'alta vigilanza dei rapporti di gestione/conti annuali di istituzioni indipendenti di diritto pubblico e di altre istituzioni alle quali il Cantone versa importanti sussidi.

♦ **Comitati**

Conformemente alla prassi, la CdG si articola in quattro comitati, che sono organizzati per dipartimento o per settore specifico (verifica dell'Amministrazione, verifica delle finanze, vigilanza sugli istituti cantonali, sulle imprese pubbliche e su altre istituzioni, affari del personale).

♦ **Diritti d'informazione; criteri di verifica; rapporto**

Essi sono disciplinati più dettagliatamente negli art. 29 segg. LGC e negli art. 23 segg. ROGC (vedi anche "Diritti all'informazione delle commissioni").

♦ **Segretariato**

La Segreteria del Gran Consiglio gestisce il segretariato della CdG (art. 32 cpv. 1 lett. b ROGC). Su proposta del Cancelliere la CdG nomina il proprio segretario (art. 32 cpv. 3 ROGC).

COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E SICUREZZA (CGSic)

(art. 18 e 34 LGC, art. 19, 26 e 27 ROGC)

♦ Numero di membri

11 membri ordinari (art. 26 cpv. 1 ROGC)

♦ Nomina

Da parte del Gran Consiglio per un periodo di carica di quattro anni all'inizio del periodo di carica del Gran Consiglio; essa si costituisce da sé.

♦ Eleggibilità (art. 18 cpv. 1 LGC)

Sono eleggibili tutti i membri del Gran Consiglio che non sono parenti o affini di un membro del Governo o dei tribunali ai sensi dell'ordinanza di ricusa.

♦ Compiti (art. 26 cpv. 2 - 6 ROGC)

- Esame e discussione preliminare
 - dei rapporti di gestione dei tribunali cantonali, nonché delle commissioni di vigilanza sui notai e sugli avvocati
 - di domande di grazia
 - di convalida delle elezioni del Governo
 - di ricorsi al Gran Consiglio ai sensi dell'art. 52 LGC
 - di ricorsi di vigilanza sulla giustizia ai sensi dell'art. 56 LGC
 - di ulteriori affari attribuiti del suo settore specifico.
- Decisione in merito a ricorsi contro elezioni di Consiglieri di Stato
- Presa di posizione
 - su domande di creazione di impieghi, trasformazione di impieghi e di crediti aggiuntivi che concernono i Tribunali cantonali, nonché le commissioni di vigilanza sui notai e sugli avvocati
 - su tutti i rapporti e le proposte concernenti la giustizia
 - preparazione delle elezioni nel Tribunale cantonale e nel Tribunale amministrativo, nonché nell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi ai sensi della legge sull'organizzazione giudiziaria
- Commissione competente nei settori
 - giustizia
 - polizia
 - aiuto in caso di catastrofi
 - protezione civile
 - militare

COMMISSIONE DI REDAZIONE (CdR)

(art. 19 e 28 ROGC)

◆ **Numero di membri**

Sei membri:

- sono membri d'ufficio il Presidente e il Vicepresidente del Gran Consiglio
- ulteriori quattro membri

Alle sedute partecipano inoltre i responsabili della stesura dei protocolli.

◆ **Nomina**

Da parte del Gran Consiglio per un periodo di carica di quattro anni all'inizio del periodo di carica del Gran Consiglio; essa si costituisce da sé.

◆ **Presidenza**

Presidente del Gran Consiglio

◆ **Settori specifici**

- Protocolli delle decisioni e del processo verbale delle sessioni del Gran Consiglio
- Spiegazioni sulle votazioni
- Decreti e atti legislativi

◆ **Competenze speciali**

Per chiarire fattispecie contestate, la Commissione di redazione può invitare alle sue sedute membri del Gran Consiglio e del Governo come pure i collaboratori dipartimentali competenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

(art. 20, 35 e 38 LGC, nonché art. 30 ROGC)

♦ **Incarico** (art. 20 cpv. 1 LGC)

Chiarimenti in merito ad avvenimenti di grande portata nell'amministrazione dello Stato o della giustizia.

♦ **Compiti** (art. 20 cpv. 2 LGC)

- Accertamento della fattispecie e fornitura di ulteriori criteri di giudizio
- Rapporto al Gran Consiglio e formulazione di proposte

♦ **Strumenti** (art. 35 LGC)

- interrogazione di testimoni (persone dell'Amministrazione cantonale)
- consultazione di informatori
- richiesta di informazioni orali e scritte
- consultazione di esperti
- esigere la consegna di atti ufficiali
- effettuare sopralluoghi

♦ **Istituzione** (art. 30 ROGC)

- L'istituzione della Commissione avviene su decisione del Gran Consiglio.

Nella decisione vanno disciplinati in maniera più dettagliata l'organizzazione della CPI e lo svolgimento dell'inchiesta (ad es. diritti procedurali degli interessati).

COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, I TRASPORTI E L'ENERGIA (CATE)

(art. 18 LGC e art. 19 ROGC)

◆ Numero di membri

Viene stabilito dal Gran Consiglio.

◆ Nomina

Da parte del Gran Consiglio per un periodo di carica di quattro anni all'inizio del periodo di carica del Gran Consiglio; essa si costituisce da sé.

◆ Settori specifici

- Protezione dell'ambiente
- Protezione delle acque
- Trasporti
- Pianificazione territoriale
- Economia delle acque
- Stime
- Assicurazione fabbricati e assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali
- Questioni forestali
- Caccia e pesca

COMMISSIONE PER L'ECONOMIA E LE TASSE (CET)

(art. 18 LGC e art. 19 ROGC)

♦ Numero di membri

Viene stabilito dal Gran Consiglio.

♦ Nomina

Da parte del Gran Consiglio per un periodo di carica di quattro anni all'inizio del periodo di carica del Gran Consiglio; essa si costituisce da sé.

♦ Settori specifici

- Finanze (imposte)
- Turismo
- Incremento economico
- Commercio, servizi, industria, artigianato
- Agricoltura

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E LA CULTURA (CFormC)

(art. 18 LGC e art. 19 ROGC)

♦ Numero di membri

Viene stabilito dal Gran Consiglio.

♦ Nomina

Da parte del Gran Consiglio per un periodo di carica di quattro anni all'inizio del periodo di carica del Gran Consiglio; essa si costituisce da sé.

♦ Settori specifici

- Formazione (scuola popolare, scuola media, scuola universitaria, formazione professionale, ecc.)
- Lingue
- Cultura, promozione della cultura
- Istituzioni culturali
- Cinematografia
- Protezione del patrimonio culturale
- Conservazione dei monumenti storici
- Sport
- Questioni di genere

COMMISSIONE PER LA SANITÀ E LA POLITICA SOCIALE (CSPS)

(art. 18 LGC e art. 19 ROGC)

◆ Numero di membri

Viene stabilito dal Gran Consiglio.

◆ Nomina

Da parte del Gran Consiglio per un periodo di carica di quattro anni all'inizio del periodo di carica del Gran Consiglio; essa si costituisce da sé.

◆ Settori specifici

- Sanità
- Medicamenti
- Sostanze che provocano dipendenza
- Derrate alimentari
- Veleni
- Giorni di riposo
- Diritto del lavoro
- Assistenza sociale pubblica
- Assicurazione sociale

COMMISSIONE STRATEGICA E DI POLITICA STATALE (CSTRPS)

(art. 18 LGC, art. 19 e 21 ROGC)

♦ **Numero di membri**

Viene stabilito dal Gran Consiglio.

♦ **Nomina**

Da parte del Gran Consiglio per un periodo di carica di quattro anni all'inizio del periodo di carica del Gran Consiglio; essa si costituisce da sé.

♦ **Compiti (art. 21 ROGC)**

Pianificazione strategica e politica

- l'elaborazione degli obiettivi politici e delle linee guida di ordine superiore del Gran Consiglio
- la discussione preliminare, nonché il coordinamento dei progetti a medio termine presentati dal Governo nel settore dei compiti e in quello finanziario.

Controlling strategico e politico

- l'esame dei progetti a medio termine del Gran Consiglio e del Governo in merito al raggiungimento degli obiettivi fissati e all'efficacia delle misure.

♦ **Settori specifici**

- Questioni comunali
- Diritti politici
- Cittadinanza
- Chiesa

COMMISSIONI

(art. 17 - 21 LGC e art. 13 - 18 ROGC)

♦ **Attività in generale (art. 17 cpv. 1 LGC)**

- svolgere i compiti loro assegnati
- deliberare in merito agli affari loro attribuiti
- procedere agli accertamenti necessari
- riferire al Gran Consiglio e formulare proposte

♦ **Competenze (art. 17 cpv. 2 e 3 LGC)**

- Le commissioni hanno il diritto di rinviare una volta al Governo progetti per la rielaborazione prima della deliberazione in Gran Consiglio. Il Gran Consiglio va informato in merito.
- Nella negoziazione di importanti convenzioni intercantionali e internazionali le commissioni devono essere resi partecipi nel campo di loro competenza.

♦ **Convocazione (art. 13 cpv. 1 ROGC)**

- Le commissioni vengono convocate dal presidente della commissione. Un quarto dei membri della commissione può inoltre richiedere la convocazione di una seduta.

♦ **Votazioni (art. 14 ROGC)**

- Le commissioni sono in numero legale se sono presenti due terzi dei membri.
- La votazione è a scrutinio aperto. In caso di parità di voti decide il presidente.
- I membri delle commissioni sono tenuti ad esprimere il loro voto nelle deliberazioni della commissione (=nessuna astensione).

♦ **Segretario e protocollo (art. 15 ROGC)**

- La gestione del segretariato e la tenuta del protocollo delle commissioni competono alla Segreteria del Gran Consiglio, nella misura in cui la legge o l'ordinanza non prevedano altrimenti.
- Il protocollo delle decisioni costituisce la regola. Le commissioni stabiliscono però autonomamente il grado di dettaglio del protocollo.

♦ **Pubblicità; rapporto (art. 16 e 18 ROGC)**

- Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
- Nella misura in cui la commissione non decida altrimenti, il relatore in Gran Consiglio è il presidente della commissione.
- Mediante comunicato stampa, le commissioni possono informare l'opinione pubblica in merito all'andamento delle deliberazioni, se queste sono di considerevole interesse pubblico.

♦ **Collaborazione del Governo** (art. 17 ROGC)

- Le commissioni hanno la facoltà di invitare alle loro sedute membri del Governo per ottenere informazioni.
- Se le commissioni giungono a nuove cognizioni o proposte, prima della conclusione delle loro deliberazioni danno al Governo la possibilità di prendere posizione.

→ vedi "Commissioni non permanenti"

→ vedi "Commissioni permanenti"

→ vedi "Settori specifici - Competenze delle commissioni permanenti"

COMMISSIONI NON PERMANENTI

(art. 19 LGC, art. 11 e 29 ROGC)

- ◆ Per l'**esame preliminare di affari** è possibile istituire commissioni non permanenti, in particolare
 - a) se l'affare non rientra nell'ambito di competenza di una commissione permanente oppure
 - b) per raggiungere una ripartizione equilibrata degli incarichi tra le commissioni permanenti.
- ◆ Esse vengono **nominate** dal Gran Consiglio su proposta della Conferenza dei presidenti. È garantito il libero diritto di presentare candidati fra i membri del Gran Consiglio.

Nel caso di **affari urgenti**, la Conferenza dei presidenti può nominare le necessarie commissioni preparatorie (art. 11 cpv. 4 lett. k ROGC). Essa ha lo stesso diritto anche per quanto concerne il completamento di commissioni preparatorie già designate (art. 11 cpv. 4 lett. l ROGC).

→ vedi anche "Commissioni"

COMMISSIONI PERMANENTI

(art. 18 LGR, art. 19 e 20 ROGC)

- ◆ All'inizio di ogni periodo di carica il Gran Consiglio nomina nel suo seno le seguenti commissioni permanenti:
 - a) Commissione della gestione (CdG)
 - b) Commissione di redazione (CdR)
 - c) Commissione strategica e di politica statale (CStrPS)
 - d) Commissione di giustizia e sicurezza (CGSic)
 - e) Commissione per la formazione e la cultura (CFormC)
 - f) Commissione per la sanità e la politica sociale (CSPS)
 - g) Commissione per l'ambiente, i trasporti e l'energia (CATE)
 - h) Commissione per l'economia e le tasse (CET)
- ◆ Il Gran Consiglio può istituire **altre** commissioni permanenti e sciogliere commissioni esistenti.
- ◆ Il **periodo di carica** dei **presidenti delle commissioni** è di regola di **due anni**. La rielezione non è quindi possibile.
- ◆ Le commissioni permanenti si costituiscono completamente autonomo.
- ◆ Qualora un membro di una commissione permanente sia costantemente assente, il Gran Consiglio procede a una **nomina sostitutiva** per il periodo di carica rimanente.
- ◆ Alle commissioni permanenti secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. d-h ROGC vengono **assegnati settori specifici** dalla Conferenza dei presidenti:

Ad esse spettano i seguenti **compiti**:

- l'esercizio delle funzioni d'iniziativa parlamentari nel loro settore
- l'esame preliminare degli affari loro assegnati a destinazione del Gran Consiglio
- il coordinamento con le commissioni che si occupano delle stesse questioni o di questioni simili

→ vedi "Commissioni"

→ vedi "Settori specifici - Competenze delle commissioni permanenti"

COMMISSIONI PREPARATORIE

(art. 19 LGC e art. 29 ROGC)

→ vedi "Commissioni non permanenti"

CONFERENZA DEI PRESIDENTI (CdP)

(art. 14 - 15 LGC e art. 11 ROGC)

♦ **Composizione (art. 14 LGC)**

- Presidente del Gran Consiglio (che la presiede)
- Vicepresidente del Gran Consiglio
- i presidenti o i loro supplenti delle frazioni rappresentate in Gran Consiglio
- Il Cancelliere e il capo della Segreteria del Gran Consiglio partecipano alle sedute con voto consultivo.

♦ **Organizzazione (art. 11 cpv. 1 ROGC)**

La Conferenza dei presidenti si riunisce quando gli affari lo richiedono, su invito e sotto la presidenza del Presidente del Gran Consiglio.

♦ **Procedura (art. 11 cpv. 3 ROGC)**

In caso di parità di voti decide il Presidente. Per il resto la Conferenza regola autonomamente la procedura delle votazioni.

♦ **Compiti (in particolare) (art. 11 cpv. 4 ROGC)**

- il coordinamento dei lavori del Gran Consiglio
- il coordinamento degli affari tra Gran Consiglio e Governo
- la pianificazione delle sessioni del Gran Consiglio (determinazione dell'ordine del giorno, determinazione degli orari delle sedute e della loro durata, decisione sulla rinuncia, l'anticipo o il posticipo di una sessione)
- l'assegnazione di affari per la preparazione alle commissioni
- la determinazione della chiave per la ripartizione tra le frazioni dei seggi, delle presidenze e delle vicepresidenze nelle commissioni
- la presentazione della proposta concernente l'elezione dei presidenti e dei membri, nonché della grandezza delle commissioni permanenti e non permanenti
- la nomina, nonché il completamento delle commissioni preparatorie nei casi urgenti
- la presentazione della proposta concernente la dichiarazione d'urgenza di interpellanze
- lo stanziamento di crediti per spese straordinarie alle commissioni
- il controllo formale degli interventi parlamentari, nonché la loro eventuale trasmissione ad un organo del Gran Consiglio
- la nomina di tre scrutatori, nonché la designazione di scrutatori speciali per l'organizzazione di elezioni
- la preparazione delle elezioni conformemente all'art. 57 ROGC, se la competenza non spetta a un'altra commissione
- l'organizzazione di particolari eventi del Gran Consiglio
- la determinazione del turno per la presidenza del Gran Consiglio

CONVALIDA DELLE ELEZIONI DEL GOVERNO

(art. 26 cpv. 2 lett. b ROGC)

♦ **Competenza:**


Commissione di giustizia e sicurezza

♦ **Procedura**

Il relatore della Commissione propone la convalida.

CONSUNTIVO

(art. 35 Cost. cant.)



CORAPPORTO


(art. 21 LGC)

→ vedi "Modello per le commissioni guida"

DECISIONE DI PRINCIPIO

(art. 46 LGC)

- a) Oggetto:**
- 1) *Di competenza del Gran Consiglio:*
Definizione di principi, in particolare nel campo della legislazione e della progettazione.
- 2) *Di competenza del Governo:*
Istruzioni al Governo di pianificare o di trovare soluzioni in una determinata direzione.
- b) Effetto:**
- 1) Disposizione
2) Direttiva
- c) Firme:** Questo diritto spetta soltanto alle commissioni, alle frazioni e al Governo.
- d) Procedura:**



DECISIONE DI PRINCIPIO

(art. 46 LGC)

►► Continuazione

e) Esempio:

1) Di competenza del Gran Consiglio:

Decisione di principio concernente l'introduzione del sistema di caccia in riserva nel Cantone dei Grigioni

La legge federale sulla caccia delega ai Cantoni la regolamentazione e la pianificazione della caccia. Giusta l'art. 3 della legge cantonale sulla caccia nel Cantone dei Grigioni il diritto di caccia si basa sul sistema della licenza. Tale regolamentazione vige già dal 1877. Questo sistema autorizza ogni persona che soddisfa determinate condizioni personali, che ha superato l'esame di cacciatore e corrisposto la tassa di licenza, ad esercitare la caccia sull'intero territorio cantonale.

Al sistema della licenza si contrappone il sistema della caccia in riserva, nell'ambito del quale i comuni affittano il diritto di caccia per un periodo determinato ad un gruppo di cacciatori. Un vantaggio del sistema di caccia in riserva costituisce in particolare il fatto che gli affittuari vincolati al luogo fanno molto a favore della cura della selvaggina e della natura, dell'osservazione della selvaggina, della creazione di punti di distrazione, dell'abbattimento di animali nonché della rimozione e la cura di animali vittime di incidenti. L'impegno di questi cacciatori ammonta a diverse migliaia ore di lavoro all'anno che altrimenti dovrebbero venire prestate dall'ente pubblico. Quale ulteriore vantaggio di questo sistema rispetto al sistema di licenza può essere nominata la maggiore sicurezza.

Sulla base di queste considerazioni il Gran Consiglio è invitato a definire quale obiettivo ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 ROGC l'introduzione del sistema di caccia in riserva nel Cantone dei Grigioni.

Luogo e data

Firma

DECISIONE DI PRINCIPIO

(art. 46 LGC)

►► Continuazione

e) Esempio:

2) Di competenza del Governo:

Decisione di principio concernente l'intensificazione della promozione delle regioni periferiche

La concorrenza internazionale come pure la liberalizzazione di esercizi una volta statali come la Posta Svizzera o la Swisscom SA colpisce in misura particolarmente dura le regioni strutturalmente più deboli. Da un lato avviene una concentrazione in regioni strutturalmente già forti, dall'altro aumenta l'"impoverimento" delle regioni periferiche. Si dovrebbe tenere maggiormente conto di queste ultime nella distribuzione di posti di lavoro moderni. Ciò sembra essere possibile, visto che moderni posti di lavoro non sono più, grazie a nuove tecnologie della comunicazione, vincolati al luogo.

Il Governo è pertanto invitato ad accordare alta priorità a quest'aspetto nell'elaborazione del nuovo programma del Governo 2005-2008.

Luogo e data

Firma

DECORO PARLAMENTARE

(art. 55 ROGC)

- ◆ Gli oratori devono astenersi da ogni **espressione ingiuriosa**.
- ◆ Un'infrazione a questa norma sarà **immediatamente** biasimata dal Presidente (richiamo all'ordine).
- ◆ In caso di **inosservanza delle esortazioni del Presidente** o **violazione ripetuta del decoro parlamentare**, il Presidente può **togliere la parola all'oratore**.
- ◆ Se l'oratore **reclama** contro il ritiro della parola, **spetta al Gran Consiglio decidere**.
- ◆ In caso di insubordinazione e continuato contegno scorretto il **Gran Consiglio** con una **maggioranza di due terzi** può **escludere** un membro dalla **seduta**.

DELIBERAZIONE DI DETTAGLIO

(art. 50 ROGC)

→ vedi "Dibattito su oggetti"

DIARIE

→ vedi "Indennità ai membri del Gran Consiglio"

DIBATTITO ORGANIZZATO

(art. 58 ROGC)


- ◆ Per la trattazione di un affare, il Gran Consiglio può, **su richiesta della Conferenza dei presidenti**, tramite una relativa decisione, limitare il dibattito e le richieste di parola.

Esempi

- Limitazione della durata globale degli interventi
⇒ *Dibattito organizzato in senso stretto.*
- Limitazione del diritto di chiedere la parola ai portavoce delle frazioni e ai deputati che presentano proposte
⇒ *Dibattito ridotto*
- Limitazione del diritto di chiedere la parola ai deputati che presentano proposte di minoranza
⇒ *Dibattito breve*
- Nessuna richiesta di parola
⇒ *Procedura scritta*

DIBATTITO SU OGGETTI (PROCEDURA)

(art. 49 - 52 ROGC)




DIRITTI ALL'INFORMAZIONE DEI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO


(art. 26 LGC)

1. Diritto all'informazione (art. 26 LGC)

a) Informazioni di carattere politico




b) Informazioni subordinate (domande sullo stato della procedura, di routine, ecc.)




DIRITTI ALL'INFORMAZIONE DEI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO (art. 26 LGC)

►► Continuazione

2. Diritto alla visione degli atti (art. 26 LGC)



3. In caso di rifiuto del diritto all'informazione o alla visione degli atti (art. 26 LGC)




DIRITTI ALL'INFORMAZIONE DELLE COMMISSIONI


(art. 27 - 28 LGC)

1. Diritto all'informazione (art. 27 LGC)

a) Informazioni di carattere politico



b) Informazioni subordinate (domande sullo stato della procedura, di routine, ecc.)



DIRITTI ALL'INFORMAZIONE DELLE COMMISSIONI


(art. 27 - 28 LGC)

►► Continuazione

2. Diritto alla visione degli atti (art. 27 LGC)



3. Audizione di relatori settoriali (art. 28 LGC)



DIRITTI ALL'INFORMAZIONE DELLE COMMISSIONI


(art. 27 - 28 LGC)

►► Continuazione

4. Effettuazione di ispezioni (art. 28 LGC)



5. Consultazione di esperti esterni (art. 28 LGC)




DIRITTI ALL'INFORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

(art. 27 - 28 LGC)

►► Continuazione

6. Audizione di cerchie interessate (art. 28 LGC)

Cerchie interessate




1. Audizione

Commissione
(Segreteria del Gran Consiglio)

DISCUSSIONE

(art. 54 e 57 ROGC)



Se il Presidente del Gran Consiglio vuole partecipare alla discussione, il Vicepresidente assume la direzione.

DOMANDE DI GRAZIA

(art. 37 Cost. cant. e art. 50 segg. della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP]; CSC 350.100)

♦ **Esame preliminare**

Commissione di giustizia e sicurezza (art. 26 cpv. 2 lett. a ROGC)

♦ **Competenza** (art. 50 cpv. 2 LACPP)

Per le pene detentive di più di due anni. Negli altri casi il diritto di grazia spetta al Governo.

♦ **Votazione** (art. 62 cpv. 4 ROGC)

La votazione avverrà a scrutinio **segreto**.

DURATA DEGLI INTERVENTI

(art. 56 ROGC)

◆ Deputati

Principio

- non più di 10 minuti
- non più di due volte sulla stessa questione

Eccezioni

- *Per interventi che*

- *esigono il **rispetto del Regolamento organico**,*
- *hanno per oggetto **proposte d'ordine**,*
- *rispondono a un'**osservazione personale**,*

può sempre essere chiesta la parola.

- *Le dichiarazioni relative alle risposte del Governo a interpellanze sono limitate a quattro minuti, se non ha luogo una discussione (art. 70 cpv. 2 ROGC).*

◆ Relatori delle commissioni (relatori)

Per i relatori delle commissioni non vi sono restrizioni.

◆ Membri del Governo

Per i membri del Governo non vi sono restrizioni.

◆ Proposta di chiudere la discussione

- La proposta di chiudere la discussione su un determinato oggetto verrà votata senza ulteriore discussione.
- Se il Consiglio la approva con una **maggioranza di due terzi**, solo gli oratori già annunciati e i membri del Governo otterranno ancora la parola.
- I relatori delle commissioni hanno diritto a un'esposizione conclusiva in caso di oggetti, ma non quando si tratta di un intervento.

◆ Con una maggioranza di due terzi il Gran Consiglio può decidere **eccezioni** alle restrizioni della durata degli interventi.

◆ Ricorsi

Per la loro trattazione non sussiste **alcuna** restrizione della durata degli interventi.

ELEZIONI

(art. 57 e 58 LGC, nonché art. 76 - 81 ROGC)

♦ **Principio (art. 58 cpv. 1 LGC)**

Le elezioni si svolgono per iscritto e a scrutinio segreto.

♦ **Eccezioni (art. 58 cpv. 2 LGC)**

Le elezioni di commissioni permanenti e non permanenti del Gran Consiglio, qualora non vi siano più proposte di candidati che seggi da occupare.

♦ **Prescrizioni speciali per lo scrutinio segreto**

Esse valgono per la presidenza del Gran Consiglio (art. 6 ROGC).

♦ **Diritto applicabile in via sussidiaria**

art. 31 segg. della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni; CSC 150.100.

♦ **Procedura normale in caso di elezione a scrutinio segreto**

- L'elezione ha luogo secondo il principio della **maggioranza assoluta** (art. 77 cpv. 1 ROGC). Il numero di tutti i suffragi validi ottenuti dai candidati viene diviso per il numero dei seggi vacanti aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore è la maggioranza assoluta.
- In un eventuale **secondo turno** vale la **maggioranza relativa**. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti (art. 77 cpv. 2 ROGC).
- **In caso di parità di voti** il Presidente del Gran Consiglio designa l'eletto mediante **sorteggio** (art. 77 cpv. 3 ROGC).
- Per l'accertamento dei risultati dell'elezione la Conferenza dei presidenti nomina speciali scrutatori (ad es. gli scrutatori dell'anno precedente; art. 11 cpv. 4 lett. s e art. 81 cpv. 1 ROGC).

♦ **Procedura speciale in caso di diverse elezioni a scrutinio segreto che vengono svolte contemporaneamente (art. 79 ROGC)**

- Le schede di voto vengono distribuite e raccolte insieme per tutte le elezioni, qualora non vengano proposti più candidati di quanti siano i seggi da occupare.

ELEZIONI

(art. 57 e 58 LGC, nonché art. 76 - 81 ROGC)


►► Continuazione

- La **maggioranza assoluta** viene calcolata **separatamente per ogni elezione**.

Esempio: Divisore per le elezioni dei giudici del Tribunale amministrativo: 4
Divisore per le elezioni dei giudici del Tribunale cantonale: 5

- Per l'accertamento dei risultati dell'elezione la Conferenza dei presidenti nomina speciali scrutatori (ad es. gli scrutatori dell'anno precedente).

♦ Svolgimento delle elezioni



ENTRATA IN MATERIA

(art. 49 ROGC)

→ vedi "Dibattito su oggetti"

FRAZIONI

(art. 16 LGC, art. 11 cpv. 4 lett. i, art. 12 e 43 ROGC)

♦ Costituzione e compiti

Cinque o più membri del Gran Consiglio possono costituirsi in frazione. Le frazioni esaminano in via preliminare gli affari delle sessioni.

♦ Costituzione

Vale il diritto di autocostruzione. I nomi della presidenza della frazione (presidente e vicepresidente) devono essere comunicati alla Conferenza dei presidenti.

♦ Rappresentanza nelle commissioni del Gran Consiglio

Secondo una chiave di ripartizione determinata dalla Conferenza dei presidenti in proporzione al numero di membri delle frazioni (vedi anche "Ripartizione proporzionale dei seggi delle commissioni").

♦ Indennità

- **Indennità di base:** 12'000 franchi all'anno
- **Indennità per membro:** 500 franchi all'anno; queste indennità vengono corrisposte anche a membri che non appartengono ad alcuna frazione (vedi anche "Indennità ai membri del Gran Consiglio").

GIURAMENTO

Membri del Gran Consiglio

- Presidente del Gran Consiglio (art. 10 cpv. 1 LGC e art. 7 cpv. 1 ROGC)

Formula del giuramento:

"Sie, als gewählte Präsidentin bzw. als gewählter Präsident des Grossen Rats, schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amtes nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen."

"Vus, sco presidenta elegida / sco president elegì dal cussegl grond, engirais avant Dieu, d'ademplir tut las incumbensas da Voss uffizi tenor meglier savair e pudair."

"Lei, eletto/-a quale Presidente del Gran Consiglio, giura innanzi a Dio di adempiere tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza."

Testo del giuramento:

"Ich schwöre es."

"Jau engir quai."

"Lo giuro."

GIURAMENTO

Membri del Gran Consiglio

- Membri del Gran Consiglio (art. 10 cpv. 1 LGC e art. 7 cpv. 1 ROGC)

Formula del giuramento:

"Sie, als gewählte Mitglieder des Grossen Rats, schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amts nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen."

"Vus, sco commembras elegidas / sco commembers elegids dal cussegl grond, engirais avant Dieu, d'ademplir tut las incumbensas da Voss uffizi tenor meglier savair e pudair."

"Voi, eletti quali membri del Gran Consiglio, giurate innanzi a Dio di adempiere tutti i doveri del vostro ufficio secondo scienza e coscienza."

Testo del giuramento:

"Ich schwöre es."

"Jau engir quai."

"Lo giuro."

Prestazione a posteriori del giuramento (art. 10 cpv. 2 LGC)

Qualora singoli membri del Gran Consiglio o supplenti non possano prestare giuramento nella seduta d'apertura, il Presidente del Gran Consiglio li invita a prestarlo la prima volta che prendono parte a una seduta.

GIURAMENTO

Membri del Governo
(art. 82 cpv. 2 e art. 84 ROGC)

Formula del giuramento:

"Sie, als gewählte Mitglieder der Regierung, schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amts nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen."

"Vus, sco commemoras elegidas / sco commembers elegids da la regenza, engirais avant Dieu, d'ademplir tut las incumbensas da Voss uffizi tenor meglier savair e pudair."

"Voi, eletti quali membri del Governo, giurate innanzi a Dio di adempiere tutti i doveri del vostro ufficio secondo scienza e coscienza."

Testo del giuramento:

"Ich schwöre es."

"Jau engir quai."

"Lo giuro."

Prestazione a posteriori del giuramento (art. 84 ROGC)

Qualora un membro del Governo non possa presentarsi per prestare giuramento, il Presidente del Gran Consiglio lo farà giurare dinanzi a tale autorità al momento della sua entrata in carica.

GIURAMENTO

Presidenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo (art. 83 e 84 ROGC)

Testo del giuramento:

"Sie, als gewählter Präsident des (Kantons-, Verwaltungs-) Gerichts, schwören zu Gott, alle Pflichten Ihres Amts nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen."

"Vus, sco presidenta elegida / sco president elegì da la dretgira (chantunala, administrativa), engirais avant Dieu, d'ademplir tut las incumbensas da Voss uffizi tenor meglier savair e pudair."

"Lei, eletto/-a quale Presidente del Tribunale (cantonale, amministrativo), giura innanzi a Dio di adempiere tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza".

Testo del giuramento:

"Ich schwöre es".

"Jau engir quai."

"Lo giuro".

Prestazione a posteriori del giuramento (art. 84 ROGC)

Qualora uno dei Presidenti dei tribunali non possa presentarsi per prestare giuramento, il Presidente del Gran Consiglio lo farà giurare dinanzi a tale autorità al momento della sua entrata in carica.

INCARICO

(art. 47 LGC e art. 67-69 ROGC)

- a) Oggetto:**
- 1) *Di competenza del Gran Consiglio:*
Invito al Governo di sostenere il Gran Consiglio, in particolare presentando progetti per l'emanazione, la modifica o l'abolizione di una disposizione costituzionale, di una legge, di un'ordinanza o di una decisione del Gran Consiglio.
 - 2) *Di competenza del Governo:*
Incarico al Governo di prendere autonomamente provvedimenti, in particolare di agire in un determinato modo oppure di presentare rapporto.
- b) Effetto:**
- 1) Istruzione
 - 2) Direttiva
- c) Firme:**
- Questo diritto spetta alle commissioni, alle frazioni e ai membri del Gran Consiglio (quorum di 20 membri; art. 47 cpv. 2 LGC).


→ per l'inoltro vedi "Interventi parlamentari"

INCARICO

(art. 47 LGC e art. 67-69 ROGC)

►► Continuazione

d) Procedura:



INCARICO
(art. 47 LGC e art. 67-69 ROGC)

▶▶ Continuazione

e) Esempio:

1) Di competenza del Gran Consiglio:

Incarico concernente l'articolo 14 della legge sulla Banca cantonale grigione

Il Consiglio di Banca della Banca cantonale grigione ha il compito di stabilire la strategia. È per così dire il "Think Tank" della Banca delle cittadine e dei cittadini dei Grigioni. Secondo l'articolo 2 della legge, scopo di questa Banca è quello di tener conto delle esigenze di tutte le cerchie della popolazione. Il Cantone, vale a dire tutta la popolazione dei Grigioni, risponde di tutti gli obblighi della Banca, ove non bastino i suoi propri mezzi.

La composizione del Consiglio di Banca e la durata in carica dei consiglieri (finora nessuna donna ha potuto rivestire questa carica) hanno più volte già dato adito a discussioni. Poiché il Consiglio di Banca deve stabilire la strategia, la sua composizione non è questione irrilevante, visto che deve tener conto delle esigenze di tutti gli strati della popolazione.

Di questi tempi, contrassegnati da un'estrema velocità nei cambiamenti, è indispensabile rinnovare periodicamente i consiglieri della Banca.

Sulla base di quanto sopra esposto, le firmatarie e i firmatari della presente mozione chiedono che l'articolo 14 della legge sulla Banca cantonale grigione venga modificato come segue:

Il Consiglio di Banca è composto di undici membri e viene nominato dal Gran Consiglio. Il periodo di carica è di quattro anni. I membri sono rieleggibili per due mandati. I gruppi della popolazione rappresentati in Gran Consiglio devono essere adeguatamente rappresentati nel Consiglio di Banca.

Luogo e data

Firma

INCARICO
(art. 47 LGC e art. 67-69 ROGC)

▶▶ Continuazione

e) Esempio:

2) Di competenza del Governo:

Incarico concernente la promozione dei percorsi ciclabili nei Grigioni

Per gli amanti della bicicletta i percorsi ciclabili ufficiali di "Svizzera in bici" sono un concetto concreto. Anche per i nostri imprenditori indigeni attivi nel settore turistico, esse rappresentano un fattore importante con cui identificarsi. Va da sé che il Grigioni non è in grado di offrire i comodi percorsi per il cicloturismo come quelli per es. dell'Altipiano svizzero. Su tratti più brevi tuttavia anche da noi si possono intraprendere in bicicletta varie gite relativamente comode e adatte a tutta la famiglia.

Tuttavia nella rete grigionese ci sono tratti di percorsi ciclabili che assomigliano più ad alvei di torrente che a sentieri per biciclette (per es. alcune parti del tratto Zernez-Martina). Ciò è dato dal fatto che nel nostro Cantone il mantenimento di questi tracciati rientra nelle competenze dei comuni. E' ben comprensibile che un piccolo comune con un lungo tratto di percorsi ciclabili da mantenere possa trovarsi in difficoltà riguardo al finanziamento, o che per motivi comprensibili debba porre altre priorità.

Il Cantone deve avere grande interesse alla promozione di questo ramo del turismo estivo. Questa branca dell'economia rappresenta un valore aggiunto e ciò in un settore duraturo. Il contributo marginale attuale del Cantone a favore del cicloturismo dovrebbe essere aumentato in maniera sostanziale.

Il Governo è invitato ad aumentare in maniera consistente il contributo odierno per i percorsi ciclabili. Il denaro deve essere impiegato soprattutto a favore del miglioramento qualitativo degli stessi. Devono pure essere costruiti nuovi tracciati onde evitare i tratti accidentati e quindi assolutamente inadatti alle gite in famiglia.

Luogo e data

Firma

INDENNITÀ AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO

(art. 25 LGC e art. 37 segg. ROGC)

Diarie

- Per le sedute del Gran Consiglio e per le sedute delle commissioni e delle frazioni* fuori sessione 300 franchi al giorno (eccezione: Commissione di redazione fr. 600).
 - Indennità unica di presidenza di 1'000 franchi per anno di carica per i presidenti delle commissioni permanenti.
 - Indennità supplementare ai membri delle commissioni in caso di lavori particolarmente impegnativi mediante decisione della Conferenza dei presidenti.
 - Indennità unica di presidenza e di rappresentanza di 12'000 franchi per il Presidente del Gran Consiglio.
 - Indennità unica di rappresentanza di 4'000 franchi per il Vicepresidente del Gran Consiglio.
 - Indennità di base unica di 12'000 franchi per ogni frazione.
 - Indennità unica di 500 franchi per ogni membro del Gran Consiglio che fa parte di una frazione.
 - Indennità unica di 500 franchi per membri del Gran Consiglio che non fanno parte di una frazione.
- * Indennità per al massimo due sedute di frazione per sessione.

Spese

a) Per le sedute del Gran Consiglio

- 60 franchi per ogni giorno di seduta quale indennità per pasti per i membri del Gran Consiglio.
- 150 franchi per ogni giorno di seduta per i membri del Gran Consiglio che abitano a oltre 25 km di distanza su strada, in caso di pernottamento.

b) Per le sedute delle commissioni e delle frazioni*

- 60 franchi per ogni giorno di seduta fuori sessione quale indennità per pasti per tutti i membri del Gran Consiglio.
- 210 franchi per ogni giorno di seduta, se dopo la conclusione della seduta il domicilio non può più essere raggiunto usando mezzi di trasporto pubblici oppure se un deputato, usando i mezzi di trasporto pubblici, non può giungere tempestivamente alla seduta antimeridiana.

* Indennità per al massimo due sedute di frazione per sessione.

Il Presidente del Gran Consiglio e il Vicepresidente hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in adempimento dei loro doveri di rappresentanza.

INDENNITÀ AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO

(art. 25 LGC e art. 37 segg. ROGC)

►► Continuazione

Spese di trasferta

a) Per le sedute del Gran Consiglio

- Indennità per spese di viaggio pari a 70 centesimi per chilometro di strada per la distanza tra il domicilio e il luogo della seduta e ritorno.

b) Per le sedute delle commissioni e delle frazioni*

- Indennità per spese di viaggio pari a 70 centesimi per chilometro di strada per la distanza tra il domicilio e il luogo della seduta e ritorno.

* Indennità per al massimo due sedute di frazione per sessione.

Indennità per tempo di trasferta

Per le sedute del Gran Consiglio, delle commissioni e delle frazioni*

- Indennità per tempo di trasferta per un importo pari alle spese di trasferta. Ai membri del Gran Consiglio che viaggiano come passeggeri in un'automobile condivisa viene corrisposta un'indennità per tempo di trasferta pari all'indennità per spese di viaggio versata all'autista.

* Indennità per al massimo due sedute di frazione per sessione.

Regime speciale per la CdG

- 4'000 franchi fisso annuo per membri che partecipano ad almeno due terzi delle sedute sull'arco di un anno di carica.

In caso di sopralluoghi e ispezioni vengono rimborsate le spese effettive.

INDENNITÀ ALLE FRAZIONI


(art. 43 ROGC)

→ vedi "Frazioni" e "Indennità ai membri del Gran Consiglio"

INIZIATIVA PARLAMENTARE

(art. 51 LGC, art. 65 e 73 - 75 ROGC)

- a) Oggetto:** Proposta sotto forma di un progetto elaborato per l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una disposizione costituzionale, una legge, un'ordinanza o un decreto del Gran Consiglio (art. 51 LGC).
- b) Firme:** Questo diritto spetta alle commissioni, alle frazioni e a ogni membro del Gran Consiglio.
- c) Procedura:** (art. 73 – 75 ROGC)



INIZIATIVA PARLAMENTARE

►► Continuazione

d) Esempio:

Iniziativa parlamentare concernente la modifica dell'art. 15 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sul rapporto di servizio delle collaboratrici e dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Ordinanza sul personale)

Giusta l'articolo 15 capoverso 2 e 3 dell'ordinanza sul personale il Governo conguaglia il rincaro ogni fine anno per l'anno civile successivo. Al riguardo fa stato l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Siamo dell'opinione che anche gli stipendi degli impiegati statali debbano orientarsi secondo la situazione economica. Ciò contribuirebbe non solo ad un equo conguaglio tra impiegati del settore privato e degli uffici pubblici, bensì anche a frenare le spese in momenti in cui la riscossione delle tasse è regressiva.

Proponiamo pertanto di modificare l'articolo 15 capoverso 2 e 3 dell'ordinanza sul personale come segue:

"Il Governo compensa il rincaro ogni fine anno per l'anno civile successivo. Al riguardo è determinante l'indice nazionale dei prezzi al consumo di fine novembre. In tempi di bassa congiuntura e di situazione precaria delle finanze cantonali è possibile derogare all'indennità di rincaro totale. In caso di mutamento delle condizioni il Governo può, in un secondo tempo, reincorporare nello stipendio base totalmente o parzialmente il rincaro non compensato.

Il Governo può utilizzare parte dell'indennità di rincaro per lo stipendio a rendimento."


Luogo e data

Firma

INTERPELLANZA

(art. 48 LGC e art. 70 ROGC)

- a) Oggetto:** Richiesta al Governo di informazioni su questioni importanti.
- b) Firme:** Questo diritto spetta alle commissioni, alle frazioni e a ogni membro del Gran Consiglio.
- c) Procedura:**



→ per l'inoltro vedi "Interventi parlamentari"

Interpellanza urgente (art. 66 ROGC)

- ◆ Le interpellanze possono essere dichiarate urgenti dal Gran Consiglio, se presentate al più tardi nella seduta d'apertura di una sessione.
- ◆ Se dichiarata urgente, l'interpellanza viene trattata nella medesima sessione.

→ vedi "Interpellanza urgente"

INTERPELLANZA

(art. 48 LGC e art. 70 ROGC)

▶▶ Continuazione

d) Esempio:

Interpellanza concernente la trasversale ferroviaria alpina

Il resoconto annuale (Landesbericht) 1986 informa che in data 16/17 ottobre 1986 ha avuto luogo a Davos un convegno di specialisti, organizzato dal Comitato svizzero per lo Spluga e avente per tema i "Treni a grande velocità in Europa". Gli interventi sono sfociati nella raccomandazione di costruire sul territorio svizzero il più presto possibile una nuova trasversale alpina. Al riguardo gli specialisti hanno dato la preferenza alla variante dello Spluga. Per contro recentemente si è venuti a sapere che la popolazione della vicina Germania si pronuncia a maggioranza a favore della galleria di base attraverso il San Gottardo. Un'altra possibilità è costituita dalla cosiddetta variante Y. La scelta di una variante è di importanza vitale per il nostro Cantone e la sua popolazione, motivo per cui poniamo al lodevole Governo le seguenti domande:

1. Quali sono a giudizio del Governo le prospettive di una nuova trasversale ferroviaria alpina attraverso i Grigioni?
2. Che cosa viene fatto per assicurare al nostro Cantone una favorevole posizione di partenza in vista della scelta della variante?


Luogo e data

Firma

INTERPELLANZA URGENTE

(art. 48 LGC e art. 66 ROGC)

- a) **Oggetto:** Identico a quello dell'"Interpellanza".
- b) **Firme:** Questo diritto spetta alle commissioni, alle frazioni e a ogni membro del Gran Consiglio.
- c) **Procedura:**



→ per l'inoltro vedi "Interventi parlamentari"

INTERVENTI PARLAMENTARI

(art. 46 - 51 LGC e art. 65 - 75 ROGC)

♦ **Presentazione** (art. 65 cpv. 1 ROGC)

Gli interventi parlamentari devono essere presentati per iscritto, firmati nonché provvisti di una proposta e di una breve motivazione al Presidente del Gran Consiglio tramite la Segreteria del Gran Consiglio.

♦ **Esame formale** (art. 65 cpv. 2 e 3 ROGC)

- Il Presidente del Gran Consiglio procede a un esame formale preliminare (art. 65 ROGC). Se ritiene che l'intervento soddisfi i requisiti formali, lo porta a conoscenza del Gran Consiglio ancora nel corso della stessa seduta. In caso contrario convoca la Conferenza dei presidenti per la decisione.
- La Conferenza dei presidenti respinge gli interventi se:
 - a) non soddisfano i requisiti formali,
 - b) l'oggetto dell'intervento è già stato discusso una volta nel corso del periodo di legislatura e la situazione non è cambiata nel frattempo, oppure se
 - c) l'istanza non può essere oggetto di un intervento.
- La decisione della Conferenza dei presidenti può essere rinviata al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio decide definitivamente.

→ vedi inoltre "Proposta di decreto diretto", "Interpellanza", "Incarico", "Ora delle domande", "Iniziativa parlamentare", nonché "Decisione di principio".

LIBERTÀ DI VOTO

(art. 28 Cost. cant.)

I membri del Gran Consiglio votano secondo scienza e coscienza e non secondo istruzioni.

LINGUA

(art. 4 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni; CSC 492.100)

- ◆ Gli interventi sono consentiti in tutte e tre le lingue cantonali.
- ◆ Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere la **traduzione delle proposte** nella lingua che conosce.

MASS MEDIA

(art. 47 cpv. 2 e 3 ROGC)

- ♦ Ai rappresentanti della stampa è riservato uno **spazio particolare**.
- ♦ **Senza l'autorizzazione** del Presidente essi **non possono accedere alla sala**.

MATERIALE DI PROPAGANDA

(art. 47 cpv. 4 ROGC)

È vietato **distribuire materiale di propaganda, portare con sé e affiggere manifesti**, nonché **raccogliere firme** nella **sala delle sedute**, nell'**atrio** e sulla **tribuna**.

MODELLO PER LE COMMISSIONI GUIDA

(art. 21 LGC)

◆ Commissioni guida

Le commissioni sono commissioni guida nel loro settore strategico, di controllo e specialistico. Ad esse spetta la direzione unica dell'intera procedura parlamentare.

Ad es. legge nel settore della formazione

- Responsabilità (commissione guida): Commissione per la formazione e la cultura
- Commissioni coinvolte: altre commissioni specifiche, Commissione strategica e di politica statale


◆ Obiettivo del modello


Le commissioni interessate hanno la possibilità di collaborare alla formazione di opinioni di una commissione guida, ma solo se l'affare interessa il loro settore specifico. È possibile fare uso dello strumento del corapporto solo con moderazione.

◆ Procedura

Secondo la prassi stabilita congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dai presidenti delle commissioni.

I membri del Governo e i loro collaboratori dell'Amministrazione sono a disposizione esclusivamente delle commissioni guida





MODELLO PER LE COMMISSIONI GUIDA

(art. 21 LGC)

►► Continuazione

♦ Osservazioni sulla procedura

- Dal riassunto sotto riportato risulta quali commissioni concrete devono partecipare ai rispettivi settori specifici.

Settori specifici	Commissioni coinvolte
<u>Progettazione</u> Obiettivi di legislatura e di legislazione (obiettivi politici e linee guida) Programma del Governo e piano finanziario Programma annuale Preventivo	<i>Commissione strategica e di politica statale, commissioni specifiche</i> <i>Commissione strategica e di politica statale, commissioni specifiche, Commissione della gestione</i> <i>Commissione strategica e di politica statale, commissioni specifiche, Commissione della gestione</i> <i>Commissione della gestione, commissioni specifiche</i>
<u>Controllo e controlling</u> Obiettivi di legislatura e di legislazione Programma del Governo e piano finanziario Verifica dell'attuazione del programma annuale Consuntivo Rapporti di gestione e conti degli istituti cantonali Rapporti dei Tribunali cantonali	<i>Commissione strategica e di politica statale, commissioni specifiche</i> <i>Commissione strategica e di politica statale, commissioni specifiche, Commissione della gestione</i> <i>Commissione strategica e di politica statale, commissioni specifiche, Commissione della gestione</i> <i>Commissione della gestione, commissioni specifiche</i> <i>Commissione della gestione, commissioni specifiche</i> <i>Commissione di giustizia e sicurezza</i>
<u>Altri progetti concernenti oggetti</u>	<i>Commissioni specifiche, Commissione strategica e di politica statale</i>

in corsivo = commissione guida

NUOVO ESAME

(art. 51 ROGC)

→ vedi "Dibattito su oggetti"

OBBLIGO DI PRESENZA

(art. 42 LGC e art. 45 ROGC)

- ♦ I membri sono tenuti a partecipare **regolarmente** alle sedute. Gli impedimenti vanno annunciati al Presidente del Gran Consiglio (art. 42 LGC).
- ♦ I deputati che **un'ora dopo l'inizio della seduta non sono presenti**, senza che abbiano comunicato la loro assenza al Presidente del Gran Consiglio, **perdono l'indennità di seduta** (art. 45 cpv. 1 e 2 ROGC).
- ♦ In caso di **frequente assenza** ingiustificata durante le sedute, la Conferenza dei presidenti decide dopo un unico ammonimento circa il diritto al versamento della diaria. In **caso di malattia** durante la seduta non vi è perdita della diaria (art. 45 cpv. 3 ROGC).

ORA DELLE DOMANDE


(art. 49 LGC e art. 71 ROGC)

a) Oggetto:

Possibilità di porre domande al Governo. Le domande possono riguardare solo un settore specifico e vi si deve poter facilmente dare risposta (principio: domanda semplice - risposta semplice). Di solito dovrebbe bastare una domanda per ottenere l'informazione desiderata. In casi eccezionali potrebbe non essere possibile dare seguito a questo principio e la causa stessa impone diverse domande alle quali si deve poter facilmente rispondere, ma che devono riguardare anch'esse un unico settore specifico. In tali casi vale quale regola un numero massimo di tre domande semplici, che non può essere superato.

b) Firme: Questo diritto spetta a ogni membro del Gran Consiglio.

c) Procedura:



ORA DELLE DOMANDE

»» Continuazione

d) Esempio:

Domanda concernente la sistemazione della strada d'allacciamento per Furna

La strada d'allacciamento da Pragg-Jenaz a Furna già da molto tempo è in cattivo stato. Le pendenze in parte assai elevate nonché il fatto che per lunghi tratti la strada non è ancora asfaltata, creano sempre nuovi problemi soprattutto d'inverno agli utenti e alle squadre addette alla manutenzione. Il sottoscritto chiede pertanto quando si potrà prevedere la necessaria sistemazione della strada in questione.

Luogo e data

Firma

ORDINE DEL GIORNO

(art. 48 ROGC)

- ♦ L'ordine del giorno della seduta successiva va, per quanto possibile, comunicato alla fine della seduta.
- ♦ L'ordine del giorno viene comunicato dal Presidente del Gran Consiglio.


PARITÀ DI VOTI

(art. 63 ROGC)

- ◆ Anche il Presidente del Gran Consiglio vota.
- ◆ In caso di parità di voti egli prende la **decisione** senza doversi attenere al voto già emesso.

PETIZIONE

(art. 94 della legge sui diritti politici; CSC 150.100)



→ vedi anche l'art. 33 della Costituzione federale

PREPARAZIONE DELLE ELEZIONI

(art. 76 ROGC)

vale per elezioni conformemente all'art. 36 cpv. 1 n. 3 e 4 della Costituzione cantonale

Le proposte scritte di candidatura delle frazioni
o dei membri del Gran Consiglio per
nuovi candidati devono essere
presentate al più tardi due mesi prima dell'elezione
alla Conferenza dei presidenti

|

La Conferenza dei presidenti esamina
la documentazione e, mediante proprie indagini,
inchieste e acquisizione di documentazione,
si fa un'idea dei requisiti necessari
per la carica da occupare
come pure del candidato

|

Il portavoce della Conferenza spiega
nel plenum prima delle elezioni
i risultati dell'esame,
senza dare raccomandazioni circa l'elezione

|

Elezione


PRESIDENTE DEL GRAN CONSIGLIO

(art. 9 e 13 LGC, art. 6 e 9 ROGC)

- ◆ **Il Presidente del Parlamento** ha il titolo di “Presidente del Gran Consiglio”.
- ◆ L'elezione della presidenza si tiene nella sessione di agosto e vale per **un anno di carica**.
- ◆ **Procedura di elezione**
 - Fa stato la procedura speciale giusta l'art. 6 ROGC
 - Elezione in forma scritta e segreta
 - I primi due turni di scrutinio sono liberi
 - maggioranza assoluta nel primo e nel secondo turni di scrutinio
 - Al terzo turno di scrutinio sono ammessi solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti
 - In caso di parità di voti decide la sorte
- ◆ **Compiti (art. 9 ROGC)**
 - direzione dei dibattiti in Gran Consiglio, mantenimento dell'ordine nella sala e controllo dell'osservanza della legge sul Gran Consiglio, nonché del regolamento organico
 - gestione degli affari tra Gran Consiglio e Governo
 - sottoscrizione insieme al Cancelliere delle decisioni del Gran Consiglio
 - vigilanza sui servizi del Gran Consiglio
 - costituzione e direzione della Conferenza dei presidenti
 - rappresentanza del Gran Consiglio verso l'esterno

PREVENTIVO


(art. 35 Cost. cant.)



PROCEDURA DI VOTAZIONE SU OGGETTI

(art. 59, 60, 61, 62, 62a, 62b e 63 ROGC)

→ vedi anche "Proposte"



ESEMPI DELLA PROCEDURA DI VOTAZIONE SU OGGETTI

Votazione su più proposte

- Più proposte principali

Votazione:

Fasi	Tasso fiscale	Numero di voti	Maggioranza assoluta	Conseguenza
1 ^a	A 120% B 110% C 100% D 95% E 80%	38 21 18 5 14	49	
2 ^a Votazione intermedia	D 95% E 80%	10 66		D viene eliminato
3 ^a	A 120% B 110% C 100% E 80%	30 22 proposta ritirata 40	47	
4 ^a Votazione intermedia	A 120% B 110%	76 31		B viene eliminato
5 ^a	A 120% E 80%	46 49	48	E accettato

ESEMPI DELLA PROCEDURA DI VOTAZIONE SU OGGETTI

Votazione su più proposte

- Proposta principale ed emendamenti

Proposte:

- A. "Il Cantone riscuote una tassa sui cani di 50 franchi." (**proposta principale**)
- B. "Il Cantone riscuote una tassa sui cani di 50 franchi e una tassa sui gatti di 20 franchi." (**emendamento**)
- C. "Il Cantone riscuote una tassa sui cani di 100 franchi e una tassa sui gatti di 50 franchi." (**emendamento**)
- D. "Il Cantone riscuote una tassa sui cani di 50 franchi ed una tassa sui gatti di 20 franchi, di cui 10 franchi fanno a favore del comune di domicilio del detentore di gatti." (**sottoemendamento**)

Votazione:

Fasi	Proposta	Numero di voti	Conseguenza
1 ^a	D B	40 52	D viene eliminato
2 ^a	B C	56 50	C viene eliminato
3 ^a	B A	51 62	A accettato

PROMESSA SOLENNE

Membri del Gran Consiglio

- Presidente del Gran Consiglio (art. 10 cpv.1 LGC e art. 7 cpv. 2 ROGC)

Formula della promessa:

" Sie, als gewählte Präsidentin bzw. als gewählter Präsident des Grossen Rats, geloben, alle Pflichten Ihres Amts nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen."

" Vus, sco presidenta elegida respectivamain sco president elegì dal cussegl grond, empermettais d'ademplir tut las obligaziuns da Voss uffizi tenor meglier savair e pudair."

"Lei, eletto/-a quale Presidente del Gran Consiglio, promette di adempiere tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza."

Testo della promessa:

"Ich gelobe es."

"Jau empermet quai."

"Lo prometto."

PROMESSA SOLENNE

Membri del Gran Consiglio

- Membri del Gran Consiglio (art. 10 cpv. 1 LGC, nonché art. 7 cpv. 2 ROGC)

Formula della promessa:

"Sie, als gewählte Mitglieder des Grossen Rats, geloben, alle Pflichten Ihres Amts nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen."

"Vus, sco commembras elegidas / sco commembers elegids dal cussegl grond, empermettais d'ademplir tut las incumbensas da Voss uffizi tenor meglier savair e pudair."

"Voi, eletti quali membri del Gran Consiglio, promettete di adempiere tutti i doveri del vostro ufficio secondo scienza e coscienza."

Testo della promessa:

"Ich gelobe es."

"Jau empermet quai."

"Lo prometto."

Prestazione a posteriori della promessa (art. 10 cpv. 3 LGC)

Qualora singoli membri del Gran Consiglio o supplenti non possano prestare la promessa solenne nella seduta d'apertura, il Presidente del Gran Consiglio li invita a prestarla la prima volta che prendono parte a una seduta.

PROMESSA SOLENNE

Membri del Governo
(art. 82 cpv. 3 e art. 84 ROGC)

Formula della promessa:

"Sie, als gewählte Mitglieder der Regierung, geloben, alle Pflichten Ihres Amts nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen."

"Vus, sco commembras elegidas / sco commembers elegids da la regenza, empermettais d'ademplir tut las incumbensas da Voss uffizi tenor meglier savair e pudair."

"Voi, eletti quali membri del Governo, promettete di adempiere tutti i doveri del vostro ufficio secondo scienza e coscienza."

Testo della promessa:

"Ich gelobe es."

"Jau empermet quai."

"Lo prometto."

Prestazione a posteriori della promessa (art. 84 ROGC)

Qualora un membro del Governo non possa presentarsi per prestare la promessa, il Presidente del Gran Consiglio lo farà promettere dinanzi a tale autorità al momento della sua entrata in carica.

PROMESSA SOLENNE

Presidenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo

(art. 83 e 84 ROGC nonché art. 6 LOG)

Formula della promessa:

"Sie, als gewählter Präsident des (Kantons-, Verwaltungs-) Gerichts, geloben, alle Pflichten Ihres Amts nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen."

"Vus, sco presidenta elegida / sco president elegì da la dretgira (chantunala, administrativa), empermettais d'ademplir tut las incumbensas da Voss uffizi tenor meglier savair e pudair."

"Lei, eletto/-a quale Presidente del Tribunale (cantonale, amministrativo) promette solennemente di adempiere tutti i doveri del suo ufficio secondo la miglior scienza e coscienza."

Testo della promessa:

"Ich gelobe es."

"Jau empermet quai."

"Lo prometto."


Prestazione a posteriori della promessa (art. 84 ROGC)

Qualora i Presidenti dei tribunali non possano presentarsi per prestare la promessa, il Presidente del Gran Consiglio li farà promettere dinanzi a tale autorità al momento della loro entrata in carica.

PROPOSTA DI DECRETO DIRETTO

(art. 50 LGC e art. 72 ROGC)

- a) Oggetto:** Proposta al Gran Consiglio di prendere una decisione nei limiti della sua propria competenza (innanzitutto esercizio di diritti federali di partecipazione; cfr. art. 141 e 160 Cost).
- b) Firme:** Questo diritto spetta alle commissioni, alle frazioni e ad ogni membro del Gran Consiglio.
- c) Procedura:**



→ per l'inoltro vedi "Interventi parlamentari"

PROPOSTA DI DECRETO DIRETTO

(art. 50 LGC e art. 72 ROGC)

►► Continuazione

d) Esempio:

Proposta di decreto diretto concernente l'iniziativa del Cantone per la modifica dell'art. 24sexies cpv. 5 Cost. (articolo Rothenthurm)

Con le norme legali vigenti in materia di protezione delle paludi e delle zone palustri le competenze giusta la Costituzione vengono aggirate nell'ordinamento del territorio e la ponderazione degli interessi garantita dalla legge viene abbandonata. Sono previste vaste zone palustri in territori, utilizzati da tempo a scopo turistico e definiti zone turistiche giusta gli ordini di utilizzazione cresciuti in giudicato. La clausola dell'effetto retroattivo contenuta nella norma transitoria esplicherà effetti molto incisivi.

L'articolo 24sexies capoverso 5 Cost. a carattere basilare interviene così massicciamente e senza compromessi di sorta in altri campi giuridici, che per finire gli sforzi per proteggere il paesaggio e la natura a favore dell'uomo e dell'ambiente creano più danni che benefici. Con il sistema della protezione del paesaggio e del biotopo introdotto dall'articolo Rothenthurm viene pertanto messa in questione sin dall'inizio un'esecuzione efficace.

Proponiamo pertanto che il Gran Consiglio decida un'iniziativa del Cantone, con cui chiedere all'Assemblea federale di modificare o completare l'articolo 24sexies capoverso 5 Cost. con la seguente determinazione di obiettivi:

- Nella determinazione degli scopi di protezione e delle misure dovrà essere possibile nel singolo caso una ponderazione degli interessi da proteggersi da una parte e degli interessi regionali economici, segnatamente agricoli, forestali e turistici d'altra parte.
- La clausola dell'effetto retroattivo nelle disposizioni transitorie deve essere abrogata in quanto intervento sproporzionato sulla garanzia della proprietà.

Luogo e data

Firma

PROPOSTE

(art. 53, 59, 60 e 61 ROGC)

Tipi

Proposte orali

Su richiesta del presidente devono essere presentate per iscritto e firmate (in triplice copia anche a destinazione del presidente della commissione e del Consigliere di Stato).

Proposte principali

Esempi:

- proposta di entrare nel merito di un progetto
- proposta di non entrare nel merito di un progetto
- proposta di fissare il tasso fiscale al 110% dell'imposta cantonale semplice
- proposta di fissare il tasso fiscale al 100% dell'imposta cantonale semplice

Emendamenti

Esempio:

proposte intese a modificare singole disposizioni di un progetto di legge.

Sottoemendamento

Esempio:

proposte che completano o modificano emendamenti a progetti di legge

Proposte complesse

Esempio:

proposte che possono essere suddivise in singole parti.

Procedura di votazione

→ vedi le spiegazioni teoriche e gli esempi in "Procedura di votazione su oggetti"

Proposte importanti concernenti progetti di legge o di ordinanza

Queste vanno presentate dalla commissione al proprio presidente prima della deliberazione. Il proponente può essere invitato alla seduta della commissione per esporre i motivi della sua proposta.

Se vengono presentate proposte di questo genere durante la deliberazione in Gran Consiglio, la commissione può pretendere che le vengano trasmesse per l'esame preliminare.

PROTOCOLLI

(art. 35 e 36 ROGC)

◆ **Tipi**

Vengono stesi un **protocollo delle decisioni** ed un **processo verbale**.

◆ **Contenuto**

a) Protocollo delle decisioni (art. 35 ROGC)

- il nome del Presidente
- il numero dei deputati presenti
- i nomi dei deputati assenti
- gli oggetti in deliberazione
- il testo completo delle proposte messe in votazione
- i risultati di votazioni ed elezioni
- gli interventi parlamentari presentati
- tutti i decreti e gli atti normativi

Esso viene steso in lingua tedesca.

b) Processo verbale (art. 36 ROGC)

- la trascrizione dei dibattiti (principio in sede di redazione: "Quello che è detto è detto")

◆ **Esposizione**

a) Protocollo delle decisioni

In occasione della seconda seduta successiva, il protocollo delle decisioni è esposto per la presa di posizione. Per cinque giorni dopo la chiusura della sessione esso può inoltre essere preso in visione presso la Segreteria del Gran Consiglio.

b) Processo verbale

20 giorni dopo la fine della sessione il processo verbale rimane a disposizione dei deputati per cinque giorni per la presa in visione presso la Segreteria del Gran Consiglio.

◆ **Richieste di rettifica**

Le richieste di rettifica sono ammissibili soltanto se vi sono descrizioni erronee ed errori evidenti o se mancano dichiarazioni o avvenimenti essenziali. Esse vanno formulate per iscritto e inoltrate entro la scadenza dei termini d'esposizione. La Commissione di redazione decide in merito alle richieste di rettifica. (A seguito del passaggio dal protocollo secondo il senso al processo verbale questo strumento ha di fatto perso ogni significato.)

◆ **Dichiarazioni a verbale**

Esse possono essere date riguardo a una decisione soltanto nella seduta in cui essa è stata pronunciata.

PROTOCOLLI

(art. 35 e 36 ROGC)

►► Continuazione

◆ **Registrazione dei voti**

I dibattiti vengono integralmente registrati su nastro o su altri supporti audio equivalenti. I dati audio vengono cancellati dopo l'approvazione del protocollo.

◆ **Approvazione**

L'approvazione dei protocolli avviene da parte della Commissione di redazione dopo la sessione (vedi anche art. 28 ROGC).

PUBBLICITÀ DEI DIBATTITI

(art. 29 Cost. cant., art. 44 LGC e art. 47 ROGC)

◆ **Principio**

I dibattiti del Gran Consiglio sono pubblici.

→ **Eccezione**

Eccezionalmente il Gran Consiglio può decidere di escludere il pubblico dai dibattiti. Tale decisione viene presa con votazione **a scrutinio segreto**.

PUBBLICO

(art. 47 cpv. 1 ROGC)

- ♦ Il pubblico ha accesso alla tribuna.
- ♦ Esso deve **rimanere in silenzio** e astenersi da qualsiasi espressione di approvazione o di disapprovazione.
- ♦ Se non viene dato seguito alle esortazioni del Presidente, questi potrà **far sgomberare la tribuna**.

RAPPORTI ANNUALI DEL TRIBUNALE CANTONALE E DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

(art. 33 e 52 Cost. cant. e art. 68 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG];
CSC 173.000)

Alla presenza dei presidenti dei Tribunali, i due rapporti vengono messi in discussione separatamente.



RAPPORTI DEL GOVERNO

(art. 34 cpv. 2 e 3 Cost. cant. e art. 60 - 66 LGC)

◆ Tipi

- Programma di Governo
- Piano finanziario
- Rapporti speciali (rapporti speciali di gestione, rapporti su singoli settori specifici)

◆ Trattazione

a) Rapporti senza un progetto concreto di decreto

I rapporti del Governo al Gran Consiglio che non contengono un progetto concreto di decreto, ma soltanto la **proposta di prenderne atto**, vengono trattati nel modo seguente:

- **Entrata in materia:** L'oggetto dell'entrata in materia è costituito soltanto dalla questione se il rapporto vada trattato o meno.
- **Discussione generale:** Dopo aver deciso l'entrata in materia viene aperta la discussione sul rapporto nella sua totalità, nonché sulle misure eventualmente proposte. **Non si procede ad una deliberazione di dettaglio vera e propria.**
- **Proposte riguardanti il rapporto:** Esse possono essere presentate soltanto nella misura in cui **sono intese a completare la proposta del Governo.** Per contro le conclusioni del rapporto, nonché i cataloghi di misure non possono essere modificati o completati su proposta dei membri del Gran Consiglio. **Gli incarichi vincolanti in tal senso si possono conferire soltanto per mezzo di interventi parlamentari.**

Alla fine delle deliberazioni il **Presidente del Gran Consiglio** accerta la presa di conoscenza del rapporto.

Se vi sono proposte di prendere atto del rapporto, **approvandolo, rifiutandolo**, sotto forma di una **dichiarazione** oppure **senza presa di posizione**, si procede a una votazione.

b) Rapporti con un progetto concreto di decreto

I rapporti del Governo al Gran Consiglio che contengono un **progetto concreto di decreto** con incarichi al Governo oppure un catalogo di misure dettagliato, vengono trattati nel modo seguente:

- **Entrata in materia:** Nel dibattito d'entrata in materia si possono fare osservazioni generali riguardanti il rapporto, nonché commenti in merito alla questione se il rapporto vada trattato o meno.
- **Deliberazione per articoli:** Gli incarichi e le misure contenuti nel progetto concreto di decreto vengono letti e messi in discussione uno per uno.
- **Proposte riguardanti il rapporto:** Possono riferirsi soltanto al progetto concreto di decreto.

RAPPORTI DEL GOVERNO

(art. 60 - 66 LGC)

►► Continuazione

I decreti pronunciati nell'ambito della trattazione del rapporto sono vincolanti soltanto a livello politico. Essi non hanno alcun effetto giuridico.

c) Dichiarazione

Il Gran Consiglio può prendere posizione in merito ai rapporti del Govern in una propria dichiarazione.

Di regola, la propria dichiarazione viene iscritta all'ordine del giorno insieme al rapporto.

d) Approvazione

Un'approvazione di rapporti avviene soltanto se ciò è previsto da una legge o da un'ordinanza. Il Gran Consiglio può negare l'approvazione o approvarli solo parzialmente.

RAPPORTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUGLI AVVOCATI

(art. 6 cpv. 3 della legge sugli avvocati; CSC 310.100)



RAPPORTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE NOTARILE

(art. 5 della legge sul notariato; CSC 210.300)



RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DEI SERVIZI PSICHIATRICI DEI GRIGIONI

(art. 7 cpv. 2 della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni; CSC 500.900)

Dibattito d'entrata in materia

|

Entrata in materia

|

Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità viene
messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)

|

Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la presa di conoscenza
del rapporto di gestione e
del conto annuale

RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE
DEL CENTRO DI FORMAZIONE IN CAMPO SANITARIO E SOCIALE
(art. 16 della legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale; CSC 432.000)

Dibattito d'entrata in materia



Entrata in materia



Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità viene
messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)



Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la presa di conoscenza
del rapporto di gestione e
del conto annuale

RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DELL'ALTA SCUOLA PEDAGOGICA DEI GRIGIONI

(art. 22 della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca [LSUR]; CSC 427.200)

Dibattito d'entrata in materia



Entrata in materia



Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità viene
messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)



Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la presa di conoscenza
del rapporto di gestione e
del conto annuale

**RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE
DELL'ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI**
(art. 3 cpv. 3 della legge concernente l'assicurazione fabbricati
nel Cantone dei Grigioni; CSC 830.100)

Dibattito d'entrata in materia



Entrata in materia



Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità
viene messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)



Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la presa di conoscenza
del rapporto di gestione e
del conto annuale

RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE
DELLA BANCA CANTONALE GRIGIONE
(art. 23 della legge sulla Banca cantonale grigione; CSC 938.200)

Dibattito d'entrata in materia



Entrata in materia



Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità viene
messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)



Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la presa di conoscenza
del rapporto di gestione e
del conto annuale

RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE DELLA CASSA PENSIONI DEI GRIGIONI

(art. 2 cpv. 2 della legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni [LCPG]; CSC 170.450)

Dibattito d'entrata in materia



Entrata in materia



Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità viene
messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)



Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la presa di conoscenza
del rapporto di gestione e
del conto annuale

RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE
DELLA GRISCHELECTRA AG
(art. 33 Cost. cant.)

Dibattito d'entrata in materia

|

Entrata in materia

|

Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità viene
messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)

|

Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la presa di conoscenza
del rapporto di gestione e
del conto annuale

RAPPORTO DI GESTIONE E CONTO ANNUALE
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA PER LA TECNICA E L'ECONOMIA
(art. 22 della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca [LSUR]; CSC 427.200)

Dibattito d'entrata in materia

|

Entrata in materia

|

Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità viene
messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)

|

Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la presa di conoscenza
del rapporto di gestione e
del conto annuale

RAPPORTO DI GESTIONE DELLA FERROVIA RETICA

(art. 33 Cost. cant.)

Dibattito d'entrata in materia



Entrata in materia



Discussione generale
(il rapporto nella sua totalità viene
messo in discussione;
non è possibile presentare emendamenti)



Il Presidente del Gran Consiglio accerta
la **presa di conoscenza**
del rapporto di gestione e
del preventivo

REGISTRAZIONE SU NASTRO

(art. 36 ROGC)

→ vedi "Protocolli"

REGISTRAZIONI AUDIO

(art. 47 cpv. 3 ROGC)

Le registrazioni audio nella sala delle sedute, nell'atrio o sulla tribuna sono permesse solo con l'autorizzazione del Presidente.

RELAZIONI D'INTERESSE

(art. 28 cpv. 2 Cost. cant. e art. 11 LGC)

Fatto salvo il segreto professionale, i membri del Gran Consiglio devono rendere pubbliche le loro relazioni d'interesse. A tale scopo la Segreteria del Gran Consiglio effettua ogni anno un rilevamento.

RICORSI

(art. 52 - 55 LGC)

◆ **Istruttoria**

Il Gran Consiglio giudica i ricorsi attribuitigli espressamente dalla legge. L'istruttoria compete alla Commissione di giustizia e sicurezza.

◆ **Diritto procedurale**

Alla procedura si applicano per analogia le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa (cfr. CSC 370.100).

◆ **Procedura**

- La decisione del Gran Consiglio viene presa tenendo conto della perizia della commissione e dopo la discussione generale, sulla base degli atti.
- Il Gran Consiglio decide in merito all'oggetto principale e al contempo anche sulla ripartizione delle spese di prima e seconda istanza come pure sul rimborso delle spese alle parti.

RICORSI DI VIGILANZA

(art. 56 LGC)

◆ **Istruzione**

Il Gran Consiglio giudica i ricorsi indirizzati **contro il Governo e contro il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo.**

L'istruzione dei ricorsi contro il Governo compete alla Commissione della gestione. I ricorsi indirizzati contro i Tribunali cantonali vengono istruiti dalla Commissione di giustizia e sicurezza.


◆ **Procedura**

La commissione istruente procede a tutti i chiarimenti opportuni e sottopone al Gran Consiglio un rapporto e una proposta in vista di una sessione successiva.

RICUSA (art. 43 LGC)

A. Obbligo generale di ricusa

- L'obbligo di ricusa sussiste in caso di trattazione di affari e di elezioni, se un **membro**, il suo **coniuge**, il **partner registrato**, una **persona con la quale vive in una convivenza di fatto** oppure un suo **parente o affine fino al secondo grado** ha un **interesse privato immediato** a una decisione del Gran Consiglio.



Grado di parentela

X con padre, madre o figlia/-o: 1° grado
X con sorella o nonni: 2° grado
X con zio, zia o nipote: 3° grado
X con cugino o cugina: 4° grado

Grado di affinità

Y con padre e madre di X: 1° grado
Y con sorella o nonni di X: 2° grado
Y con zio, zia o nipote di X: 3° grado
Y con cugino o cugina di X: 4° grado

- Un **interesse privato immediato** sussiste solo se dalla relativa decisione può risultare un **vantaggio o svantaggio personale diretto** per la persona interessata.
- L'ordinanza di ricusa è applicabile anche al responsabile del protocollo.
- Le questioni di ricusa vengono decise dal Gran Consiglio e dalle commissioni escludendo gli interessati.

⇒ **Nessun obbligo di ricusa**

- *in caso di trattazione di atti legislativi e di decreti di obbligatorietà generale*
- *per rappresentanti di persone giuridiche, se gli affari concernono direttamente la persona giuridica (eccezione per i membri di commissioni di vigilanza: art. 43 cpv. 2 lett. b LGC)*

RICUSA

(art. 43 LGC)

►► Continuazione

B. Ricusa nelle commissioni di vigilanza

I membri di commissioni di vigilanza devono inoltre ricusarsi se:


- a) sono parenti ai sensi dell'ordinanza di ricusa generale di una persona, il cui atto d'ufficio o attività specifica è oggetto di verifica e di giudizio;
- b) fanno parte dell'organo di un'istituzione sottoposta alla supervisione del Gran Consiglio, in tutte le questioni che interessano queste istituzioni.

RIESAME (art. 64 ROGC)

◆ **Principio**

Il riesame delle decisioni del Gran Consiglio è possibile solo nella sessione in cui esse sono state prese.

◆ **Procedura**



- ◆ **Le decisioni per le quali è escluso un riesame**, possono essere modificate solo con una procedura legislativa ordinaria.

RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEI SEGGI DELLE COMMISSIONI

(art. 57 LGC e art. 11 cpv. 4 lett. i ROGC)

- Modello per la ripartizione dei seggi delle commissioni permanenti

♦ Scopo

Il modello si prefigge una ripartizione proporzionale e possibilmente equa dei seggi in proporzione alla forza numerica delle frazioni in Gran Consiglio. Alle frazioni viene ugualmente concesso un certo margine di manovra.

♦ Base per la ripartizione

La base per la ripartizione è costituita dai **coefficienti di ripartizione** calcolati in base alla forza delle frazioni.

♦ Procedura

- 1^a fase: I seggi delle singole commissioni vengono ripartiti tra le frazioni (PPDC, PLR, UDC, PS ed eventuali altre frazioni) in proporzione alla forza numerica delle frazioni in Gran Consiglio (in base ai coefficienti di ripartizione).
- 2^a fase: Sulla base dei coefficienti di ripartizione va calcolato il totale dei seggi delle commissioni per frazione.
- 3^a fase: Eventuali divergenze tra i due calcoli vengono corrette dalla Conferenza dei presidenti mediante ridistribuzioni. I presidenti delle frazioni patteggiano fra di loro le ridistribuzioni. Il partito con la maggiore forza numerica è legittimato a inoltrare proposte in merito. Spetta alla Conferenza dei presidenti decidere sulla ripartizione definitiva dei seggi.

Esempio con un deputato senza frazione → totale dei membri delle frazioni = 119

Frazione	Numero dei membri della frazione	Coefficienti di ripartizione
PPDC	37	0,31
PLR	35	0,29
UDC	33	0,28
PS	14	0,12
Totale	119	1,00

RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEI SEGGI DELLE COMMISSIONI

(art. 11 cpv. 4 lett. i ROGC)

- Modello per la ripartizione dei seggi delle commissioni permanenti

►► Continuazione

♦ Esempio

Commissioni	Totale seggi	Ripartizione sulle frazioni			
		PPDC	PLR	UDC	PS
1 ^a fase					
a) Commissione strategica e di politica statale	11	4	3	3	1
b) Commissione della gestione	13	4	4	4	1
c) Commissione di redazione	4	1	1	1	1
d) Commissione di giustizia e sicurezza	11	4	3	3	1
e) Commissione per la formazione e la cultura	11	4	3	3	1
f) Commissione per la sanità e la politica sociale	11	4	3	3	1
g) Commissione per l'ambiente, i trasporti e l'energia	11	4	3	3	1
h) Commissione per l'economia e le tasse	11	4	3	3	1
Totale seggi (somma a-h)	83	29	23	23	8
2 ^a fase					
Totale seggi secondo i coefficienti di ripartizione	83	26	24	23	10
3 ^a fase					
Totale seggi negoziabili (ridistribuzione)		-3	+1	0	+2

RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEI SEGGI DELLE COMMISSIONI

(art. 11 cpv. 4 lett. i ROGC)

- Modello per l'assegnazione della presidenza delle commissioni permanenti

◆ **Scopo**

Le presidenze delle singole commissioni permanenti devono essere ripartite possibilmente in proporzione alla forza numerica delle frazioni. Di regola, la presidenza deve cambiare ogni due anni.

◆ **Base per l'assegnazione**

La base per l'assegnazione è costituita dai **coefficienti di ripartizione** calcolati in base alla forza numerica delle frazioni.

◆ **Esempio**

Frazione	Numero delle presidenze di commissione (totale 8)
- PPDC	3
- PLR	2
- UDC	2
- PS	1

RIPRESE VIDEO


(art. 47 cpv. 3 ROGC)

Le riprese video nella sala delle sedute, nell'atrio o sulla tribuna sono permesse solo con l'autorizzazione del Presidente.

RISOLUZIONE

(art. 59 LGC)

- a) Oggetto:** Risoluzione del Gran Consiglio in affari importanti che riguardano il Paese.
- b) Firme:** Essa deve essere sottoscritta da almeno 25 membri del Gran Consiglio.
- c) Procedura:**



RISOLUZIONE

(art. 59 LGC)

►► Continuazione

d) Esempio:

Risoluzione concernente misure per la protezione dell'ambiente

Gli influssi dannosi per l'ambiente sono aumentati in misura preoccupante. La Confederazione, i Cantoni e i comuni si sforzano di arginare l'estensione di questi danni con opportuni provvedimenti legali e altri. L'obiettivo consiste nel creare nuovamente condizioni ambientali sane e sopportabili. Esso potrà essere raggiunto soltanto se alle misure promosse dallo Stato si associa la convinzione del singolo di poter e dover fornire un contributo alla protezione dell'ambiente. **Per tale motivo il Gran Consiglio si appella alla popolazione grigione** affinché abbia maggior cura dell'ambiente. Ogni cittadina e ogni cittadino nella vita quotidiana può contribuire a ridurre il carico inquinante dell'ambiente, sia usando con criterio il proprio veicolo che adottando altre adeguate misure nella sfera privata. Come detto poc'anzi, tale contributo è indispensabile alla soluzione degli attuali problemi ecologici.

Luogo e data

Firma

SCRUTATORI

(art.10, 11, 62b e 81 ROGC)

♦ **Scrutatori**

- I **tre scrutatori** vengono eletti dalla Conferenza dei presidenti (art. 11 cpv. 4 lett. r ROGC).
- Gli scrutatori tengono una **lista delle presenze, distribuiscono le schede elettorali, raccolgono le schede elettorali e nelle votazioni per alzata e seduta contano i voti** all'interno del settore loro attribuito (art. 10 ROGC).

♦ **Scrutatori speciali**

- Per lo **svolgimento di elezioni** la Conferenza dei presidenti nomina scrutatori speciali (di regola ex-scrutatori; art. 11 cpv. 4 lett. s e 81 ROGC).

SECONDA LETTURA

(art. 52 ROGC)

→ vedi "Dibattito su oggetti"

SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO

(art. 23 LGC e art. 32 ROGC)

- ♦ Alla Segreteria del Gran Consiglio compete principalmente la **garanzia dell'operatività del Gran Consiglio**

Alla Segreteria spettano in particolare i **seguenti compiti**:

1. la pianificazione e la preparazione delle sessioni
2. l'organizzazione dell'attribuzione degli affari alle commissioni
3. il coordinamento dei lavori delle commissioni
4. la gestione della segreteria degli organi direttivi e delle commissioni
5. la stesura dei protocolli in Gran Consiglio
6. la redazione delle decisioni del Gran Consiglio
7. l'informazione del pubblico su incarico del Gran Consiglio
8. l'assistenza ai deputati nella loro attività parlamentare
(estratto del protocollo, svolgimento di accertamenti, informazioni generali)
9. l'organizzazione di particolari avvenimenti per il Gran Consiglio

- ♦ **Dal profilo amministrativo** la Segreteria del Gran Consiglio è **subordinata alla Cancelleria dello Stato**. Dal profilo organizzativo essa è una sezione della Cancelleria dello Stato e figura anche nell'organigramma di quest'ultima.
- ♦ Dal profilo **specialistico** la Segreteria del Gran Consiglio è però **subordinata agli organi del Gran Consiglio** (Conferenza dei presidenti, presidenza del Gran Consiglio, commissioni).
- ♦ I collaboratori di questo servizio vengono **nominati dalla Conferenza dei presidenti** su proposta del Cancelliere.

SERVIZI DEL PARLAMENTO

(art. 22 e 23 LGC, nonché art. 31 - 33 ROGC)

→ vedi "Segreteria del Gran Consiglio" (art. 23 LGC, art. 32 ROGC) e "Cancelleria dello Stato" (art. 22 LGC, art. 31 e 33 ROGC)

SETTORI SPECIFICI - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

(art. 19 e 20 ROGC)

1. Commissione della gestione (art. 22 ROGC)

- Gestione finanziaria
- Preventivo
- Domande di credito aggiuntivo
- Consuntivo

2. Commissione di redazione (art. 28 ROGC)

- Protocollo delle decisioni e processo verbale delle sessioni del Gran Consiglio
- Spiegazioni sulle votazioni
- Decreti e atti legislativi

3. Commissione strategica e di politica statale (art. 21 ROGC)

Pianificazione strategica e politica

- Programma di Governo
- Piano finanziario
- Programmi annuali

Controlling strategico e politico

- Controllo degli effetti del programma annuale

Settori specifici

- Questioni comunali
- Diritti politici
- Cittadinanza
- Chiesa

4. Commissione di giustizia e sicurezza (art. 26 ROGC)

- Giustizia
- Polizia
- Aiuto in caso di catastrofe
- Protezione civile
- Militare

SETTORI SPECIFICI - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

(art. 19 e 20 ROGC)

►► Continuazione

5. Commissione per la formazione e la cultura

- Formazione (scuola popolare, scuola media, scuola universitaria, formazione professionale, ecc.)
- Lingue
- Cultura, promozione della cultura
- Istituzioni culturali
- Cinematografia
- Protezione del patrimonio culturale
- Conservazione dei monumenti storici
- Sport
- Questioni di genere

6. Commissione per la sanità e la politica sociale

- Sanità
- Medicamenti
- Sostanze che provocano dipendenza
- Derrate alimentari
- Veleni
- Giorni di riposo
- Diritto del lavoro
- Assistenza sociale pubblica
- Assicurazioni sociali

7. Commissione per l'ambiente, i trasporti e l'energia

- Protezione dell'ambiente
- Protezione delle acque
- Trasporti
- Pianificazione territoriale
- Economia delle acque
- Stime
- Assicurazione fabbricati e assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali
- Questioni forestali
- Caccia e pesca

8. Commissione per l'economia e le tasse

- Finanze (imposte)
- Turismo
- Incremento economico
- Commercio, servizi, industria, artigianato
- Agricoltura

STESURA DEI PROTOCOLLI

(art. 23 LGC e art. 32 ROGC)

La Segreteria del Gran Consiglio provvede a protocollare i dibattiti del Gran Consiglio.

VICEPRESIDENTE DEL GRAN CONSIGLIO

(art. 13 LGC)

♦ Compiti

- Il vicepresidente del Gran Consiglio si assume i compiti del Presidente del Gran Consiglio in caso d'impedimento di quest'ultimo.
- Rappresentare e sgravare il Presidente del Gran Consiglio nella direzione del Gran Consiglio.
- Sostegno del Presidente del Gran Consiglio nell'esame preliminare degli interventi parlamentari.

VIDEOSORVEGLIANZA

(art. 44a LGC)

- ◆ Per ordine della CdP, gli spazi dell'edificio del Gran Consiglio possono essere sorvegliati con delle videocamere. La videosorveglianza serve esclusivamente a chiarire fattispecie penalmente rilevanti.
- ◆ Le riprese vengono salvate e cancellate entro 120 ore dalla conclusione della sessione, salvo nel caso in cui una decisione di un organo di perseguimento penale ne vieti la cancellazione.
- ◆ Con decisione del 28 agosto 2013, la CdP ha disposto, fino a nuovo avviso, la videosorveglianza nell'edificio del Gran Consiglio durante le sessioni.

VOTAZIONE FINALE

(art. 62 ROGC)

→ vedi "Dibattito su oggetti" e "Votazione su oggetti"

VOTAZIONE SU OGGETTI

(art. 62, 62a e 62b ROGC)

◆ **Principio: votazione a scrutinio aperto**

- Nelle votazioni a scrutinio aperto, la votazione avviene mediante un sistema elettronico: sì, no o astensione.
- In caso di difetto del dispositivo e in casi particolari, la votazione può avvenire per alzata e seduta.
- Il Presidente del Gran Consiglio comunica il risultato della votazione svolta mediante sistema elettronico. In caso di votazioni per alzata e seduta, gli scrutatori accertano il risultato della votazione e lo comunicano al responsabile del protocollo a destinazione del Presidente del Gran Consiglio.

◆ **Eccezione: votazione a scrutinio segreto**

- Se **25 membri presenti** accolgono una proposta in tal senso, la votazione avviene a scrutinio segreto.
- Per le **domande di grazia** la votazione avviene a scrutinio segreto.